



POLIZZA COLLETTIVA

RISCHI AGEVOLATI

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità alla seguente normativa di riferimento:

- D. Lgs n° 102/2004 modificato dal D. Lgs. 82 del 2008
- D.M. n. 100.260 del 12.02.2007 (gestione polizze non agevolate)
- D.M. n. 12.939 del 13/10/2008 (applicazione della soglia di danno)
- D.M. 8809 del 20/04/2011 e successive modifiche
- Regolamenti (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014
- Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021
- P.S.R.N. approvato con decisione 8312 del 20/11/2015
- D.M. 162 del 12/01/2015
- D.M. 0078382 del 19.02.2025 (cosiddetto Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura o PGRI 2025)
- D.M. Standard Value (di prossima emanazione)

Società		
Società Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, Società Cooperativa		
Via Carlo Poma, 42		
20129	MILANO	MI
Cod.fisc/P.IVA		04348610967
di seguito indicato Società		

Contraente		
CO.DI.P.A. - CONSORZIO DIFESA PRODUZIONI AGRICOLE DI VERONA		
Stradone Porta Palio, 8		
37122	VERONA	VR
Cod.fisc/P.IVA	80010100230	
di seguito indicato Contraente		

La **Società** prende atto che il **Contraente** sopra indicato ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal PGRI 2025, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni:

UVA DA VINO N. UV/0606/25/1/002335

ARBOREE ED ERBACEE N. AP/0606/25/1/002336

degli associati al predetto Consorzio di Difesa alle condizioni, tariffe e modalità concordate con la scrivente Società nella presente **POLIZZA - COLLETTIVA** che ha effetto dalle ore 12.00 del 12/03/2025 e scade alle ore 12.00 del 15/12/2025.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato d'Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dal distributore iscritto al Registro Unico degli Intermediari dell'IVASS e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva.



GLOSSARIO

- ASSICURATO:** Socio del contraente, persona fisica o giuridica, imprenditore agricolo attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013, il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- COMPAGNIA:** l'impresa di Assicurazione Schweizerische Hagel Versicherungs Gesellschaft Genossenschaft – Rappresentanza Italiana o sede secondaria italiana
- CONTRAENTE:** l'Organismo Associativo abilitato legalmente a stipulare la Polizza Collettiva con le Società di Assicurazione, per conto dell'assicurato
- CONVALIDA:** Conferma apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza-collettiva.
- INDENNIZZO:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

INTERMEDIARIO o DISTRIBUTORE

- ASSICURATIVO:** Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.
- NOTIFICA:** Comunicazione alla società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica o in altra forma prevista dalla Società. Essa deve contenere almeno: le generalità dell'assicurato, il prodotto, il valore assicurato, il comune di ubicazione del rischio, la franchigia, le avversità atmosferiche assicurate ed i quantitativi.

ORGANISMO

- ASSOCIATIVO:** Il Consorzio di difesa o la cooperativa, ufficialmente riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/2004, che conclude, con la Società di assicurazione, la Polizza Collettiva, rappresentativa della base contrattuale della copertura assicurativa a favore dell'Assicurato, socio dell'Organismo Associativo.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN

- AGRICOLTURA:** Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (o PGRA) viene emanato con apposito D.M. del M.I.P.A.A.F. e considerato vigente per l'anno in cui si stipula la polizza.

POLIZZA

- COLLETTIVA:** Documento che prova l'assicurazione in forma collettiva di più assicurati, nel quale la Compagnia ed il Contraente, che stipula la polizza collettiva per conto degli aderenti, stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi certificati di assicurazione.

POLIZZA

- RIEPILOGATIVA:** Documento emesso dalla Società, e da quest'ultima sottoscritto unitamente al contraente, in conformità alla polizza collettiva, contenente il computo del premio dovuto dal contraente alla Compagnia sulla base dei Certificati di Assicurazione emessi e convalidati dal contraente.

QUADRATURA PREMI

- E INDENNIZZI:** Corretta rilevazione dell'ammontare complessivo di premi ed indennizzi. Tale rilevazione definitiva verrà concordata tra il contraente e la Compagnia.

- SOCIETA':** L'impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. **SET INFORMATIVO:** composto da DIP Danni, DIP aggiuntivo danni e Condizioni Generali e speciali di Assicurazione (ed. Febbraio 2025, comprensive di Glossario, Definizione delle Avversità Atmosferiche assicurabili).
2. **Appendice n°1 DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA (Ed. Febbraio 2025), in base al PGRA 2025**
3. **Appendice n°2 PATTUZIONI GESTIONALI**
4. **Appendice n°3 PATTUZIONI AMMINISTRATIVE**
5. **Appendice n°4 PERIZIA D'APPELLO**
6. **Appendice n° 5 TARIFFE DI PREMIO**
7. **Appendice n° 6 PREZZI**
8. **Appendice n° 7 Regolamento IVASS n. 40 e 41**
9. **Appendice n° 8 Informativa in materia di protezione dei dati personali**

Milano, 12/03/2025

La Società

Il Contraente

SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE
CONTRO LA GRANDINE - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Secondaria Italiana
Via Carlo Farini, 45 - 20129 MILANO
C.F.P.IVA/R.I. Milano 04348610967 - N. REA: MI - 1740946
Albo delle Imprese di Assicurazione n. 2.00603



APPENDICE N.1 DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

A modifica – totale o parziale – e/o integrazione delle Condizioni d'Assicurazioni, tra la Società ed il Contraente si conviene quanto segue:

a) GARANZIE PRESTATE

La Società, come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza sulle differenti tipologie colturali delle specie vegetali, **la mancata resa quantitativa e/o qualitativa** (se prevista nelle Condizioni Speciali), a causa delle seguenti combinazioni di avversità:

- Catastrofali: Alluvione, Gelo/Brina, Siccità (solo se autorizzate dalla Direzione)
- Frequenza: Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve

Solo qualora detti eventi siano previsti e regolati dal PGRA 2025 nonché normati nelle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione (Set Informativo) ed. 02/2025.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Le coperture assicurative che la Società presterà per la Campagna estiva 2025 riguarderanno **esclusivamente polizze con soglia di danno superiore al 20% per comune/prodotto** aventi le seguenti combinazioni obbligatorie o **"Pacchetti di garanzie"**:

- Polizza "Tipo A" (vedasi art. 3, comma 1, lett. "a" del PGRA 2025): insieme di tutte le avversità, catastrofali, di frequenza ed accessorie (vedasi allegato 1 punto 1.2)
- Polizza "Tipo B" (vedasi art. 3, comma 1, lett. "b" del PGRA 2025): insieme delle avversità catastrofali combinate ad almeno una avversità di frequenza (vedasi allegato 1);
- Polizza "Tipo C" (vedasi art. 3, comma 1, lett. "c" del PGRA 2025): con esclusivamente le avversità di frequenza, Grandine (sempre presente) combinata a vento forte ed eventualmente eccesso di pioggia ed eccesso di neve.
- Polizza "Tipo F" (vedasi art. 3, comma 1, lett. "f" del PGRA 2025): polizze mono-rischio che coprono esclusivamente l'avversità grandine, solo se sottoscritte da "nuovi assicurati" intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate negli ultimi 5 anni.

b) SOGLIA DI DANNO

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e riferita all'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di specie (oppure di occupazione del suolo per le coperture permanenti e nei casi in cui la specie non è individuata) di cui all'allegato 1, punto 1.1 del PGRA 2025, coltivata all'interno di un territorio comunale.

Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

c) DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono per ogni singolo certificato di assicurazione, in modo differenziato per le singole avversità assicurate:

Per Grandine e Vento forte:	dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo alla data di notifica;
Per la Siccità:	dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di notifica;
Per le altre avversità:	dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo alla data di notifica.



d) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti già colpiti dalle avversità assicurate non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati:

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità (ovvero intendendosi per tali i danni stimabili come inferiori alla franchigia minima contrattualmente prevista), la Società può autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

"L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite da danni anterischio dovuti all'avversità del e che detto evento ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai Periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi successivi alla decorrenza della garanzia.

L'Assicurato prende altresì atto che la Società si riserva, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante."

B) Danni anterischio non dichiarati:

Qualora il Perito accerti l'esistenza di danni dovuti ad eventi assicurati avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato.

Nel caso fossero accertati anche danni da eventi assicurati avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutte gli eventi, sia per quello degli eventi in anterischio in deduzione.

Le parti convengono che in caso di danni anterischio superiori al 10% non sarà corrisposto alcun indennizzo per gli eventi assicurati verificatisi successive alla decorrenza della garanzia.

C) Corresponsione del premio:

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

e) PRODOTTI SOGGETTI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari

stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'Assicurato attesta sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

f) FRANCHIGIE

▪ SCONTI PER PASSAGGIO DI FRANCHIGIA

Franchigia	Sconto %
Da Fr 10 a Fr 15%	-15
Da Fr 10 a Fr 20%	-30
Da Fr 10 a Fr 30%	-40
Franchigia	Sconto %
Da Fr 15 a Fr 20	-15
Da Fr 15 a Fr 30	-30
Franchigia	Sconto %
Da Fr 20 a Fr 30	-15



g) CLAUSOLE PARTICOLARI PER PRODOTTI DIVERSI

▪ PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

Per i prodotti mais e soia seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione:

“Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il”.

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20/07/2025.

h) DEROGHE E CLAUSOLE PARTICOLARI

Art. 7 – Franchigia

A parziale deroga dell'art. 7 – Franchigia, su autorizzazione Direzionale all'intermediario verrà accettata anche la franchigia minima del 20% limitatamente alle avversità Grandine e Vento forte di Cocomeri, Meloni, Insalate, Colture da Seme e Orticole, sempreché detta franchigia sia riportata sul certificato di assicurazione.

Art. 9 - Scoperto

A parziale deroga dell'art. 9 – Scoperto verrà applicato esclusivamente uno scoperto del 10% nel caso di produzioni biologiche.

In aggiunta rimane lo scoperto del 20% come da CGA 2025 in caso di mancanza dei dati meteo o di altre riserve peritali.

Art. 23 – Dati agrometeorologici

Tra le Società fornitrici dei dati agrometeorologici di riferimento si intende inclusa anche la Società Radarmeteo s.r.l.

Art. 27 – Mandato del perito – Prodotto UVA DA VINO:

A parziale deroga dell'art. 27 - Mandato del perito delle Condizioni Generali di Assicurazione, il sistema di liquidazione del prodotto uva da vino sarà per singola partita indipendentemente dalla destinazione del prodotto assicurato.

Cessazione della garanzia – avversità Vento forte

A parziale deroga delle Condizioni Generali e speciali di assicurazione l'avversità vento forte cessa 10 giorni prima della data di maturazione di raccolta del prodotto.

Decorrenza e cessazione della Garanzia – prodotto UVA DA VINO

A parziale deroga dell'art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia, per l'avversità Eccesso di pioggia, sul prodotto UVA DA VINO la garanzia cessa i cinque giorni successivi alla data di apertura della raccolta stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona di ubicazione del rischio assicurato.

Quantitativi massimi assicurabili – prodotti cereali, mais, soia

A parziale deroga degli articoli suddetti non verranno applicati i quantitativi massimi assicurabili ivi previsti, fermo restando che l'azienda agricola dovrà assicurare la sua resa media storica realmente ottenibile nell'esercizio.



Danno di qualità: tabelle convenzionali (prodotto FRUTTA)

A parziale deroga dell'art. 81 – Danno di qualità: tabelle convenzionali, per il prodotto FRUTTA si intende operativa la sola tabella A.

Colture irrigue

Per colture irrigue sono da intendersi anche le colture la cui fonte di attingimenti sono pozzi privati collegati ad un sistema di distribuzione fisso, il cui funzionamento è stato regolarmente autorizzato dalle autorità competenti pagando anche il relativo canone

Prodotto Uva da Vino – Clausola disseccamento del rachide (limitato alla provincia di Verona ed ai comuni di produzione delle uve Corvina e Corvinone come da disciplinare):

In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presenze significative di fitopatie o infezioni fungine.

Appendice n. 2 – Pattuizioni amministrative – punto B)

L'agente/intermediario Assicurativo o il Rappresentante della Società dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione debitamente sottoscritti entro 30 giorni dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti (A500). L'intermediario assicurativo, inoltre con la propria firma attesta la veridicità della firma dell'intestatario sui contratti e si impegna inoltre a collaborare alla firma dell'autocertificazione consortile da parte dell'associato, prodotta dal Contraente stesso.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante la notifica al Contraente del rischio.

La compagnia si impegna con cadenza periodica all'invio di un riepilogo delle coperture in essere con il Contraente, al fine di agevolare le operazioni di verifica. Lo stesso provvederà ad evidenziare le notifiche di assicurazione relativi ai Soci nuovi e/o morosi eventualmente respinte dallo stesso esclusivamente entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento del riepilogo delle coperture di cui sopra.

L'omessa comunicazione di quanto sopra, assumerà il significato di tacito assenso e conseguente presa in carico delle posizioni in essere. L'assicurazione relativa a notifiche non convalidate è inefficace fin dall'origine come previsto nell'ambito del Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Entro 10 giorni dal ricevimento della copia dei certificati di assicurazione, il Contraente dovrà comunicare alla Direzione della Società - Ramo Grandine - gli estremi dei certificati eventualmente respinti per motivi diversi da quelli che si intendono già risolti esplicitamente o tacitamente.

Qualora il Contraente ometta di segnalare entro 10 giorni gli estremi dei certificati non convalidati, questi ultimi concorreranno a formare l'elenco provvisorio dei beneficiari, sulla base del quale (elenco) la Compagnia provvederà a calcolare un prospetto ipotetico dei premi annuali.

Entro 30 giorni antecedenti alla data ultima per il pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione, il Contraente restituirà alla Compagnia l'elenco definitivo dei certificati, emendato dei certificati di assicurazione che non siano stati consegnati in originale, al contraente, sulla base del quale (elenco) si provvederà alla quadratura/calcolo dei premi definitivi di polizza per l'annualità corrente.

Entro i 30 giorni stessi, il Contraente e la Compagnia si impegnano a regolarizzare le posizioni di cui sopra. Il Contraente si impegna al pagamento dei premi dei certificati pervenuti entro i 30 gg di cui sopra, e comunque entro 10 gg dal ricevimento del certificato stesso, se pervenuto successivamente alla data ultima di pagamento del premio alla Compagnia riportata sulla presente Polizza Collettiva.

Clausola di morosità 2025:

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA

· In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Consorzio di difesa contraente la Compagnia assicuratrice a versare, ai sensi dell'art.1891 c.c., l'eventuale indennizzo al Consorzio di difesa contraente (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione); il Consorzio di difesa contraente rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone



tempestiva comunicazione al socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi; Consorzio di difesa contraente che viene quindi a ciò espressamente delegato, ad incassare, qualora previsto dalle disposizioni vigenti, per suo nome e per suo conto i contributi pubblici erogati dall'Autorità competente, in caso di anticipo dei medesimi da parte del Condifesa stesso.

• **RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL'ORIGINE**
Esclusivamente per polizze TIPOLOGIA C o F di frequenza:

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l'uva, per le olive per tutte le garanzie ad eccezione del gelo e brina, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dagli eventi sopraindicati, ma non è stata ancora effettuata la perizia

- sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:
- 12 giugno 2024 per drupaceo medio tardive comprese le albicocche;
- 12 giugno 2024 per pere medio tardive, mele noci, castagne, actinidia, cachi e olive, uva da vino;

Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per specie e varietà precoci.
Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Shiro o Goccia d'oro e tutte le albicocche con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà San Castrese; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà William.

Milano, 12/03/2025

La Società

Il Contraente

SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE
CONTRO LA GRANDINE - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Secondaria Italiana
Via Carlo Farini, 48 - 20129 MILANO
C.F./P.IVA/R.I. Milano 04348610967 - N. REA: MI - 1740946
Albo delle imprese di Assicurazione n. 2.00603



APPENDICE n° 2

PATTUZIONI GESTIONALI

a) TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE E DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

I termini inderogabili di sottoscrizione dei certificati relativi a codesta Polizza Collettiva sono i seguenti:

- per l'uva da vino e la Frutta: come da PGRA 2025;
- per tutti gli altri prodotti: come da PGRA 2025.

b) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

A) I certificati di assicurazione agevolati devono essere compilati in ogni loro parte, riportando **gli eventi atmosferici posti in copertura tramite i pacchetti di garanzie** indicati dal precedente punto a) dell'appendice n.1 "Garanzie prestate" e comprende:

- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1, **fermo restando la dimostrazione da parte dell'Azienda Agricola della propria resa assicurata così come definita dalle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione ed in ottemperanza a quanto previsto dal PGRA 2025 e ad eventuali circolari MASAF di riferimento;**
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il piano culturale del fascicolo aziendale;
- il tasso di tariffa applicato per ogni pacchetto di garanzie e relativi premi, nonché l'importo del premio totale (complessivo per l'insieme delle garanzie prestate);
- importo dei premi imponibili suddivisi per rami di bilancio;
- la franchigia applicata, lo scoperto, la soglia di danno per comune/prodotto ed il limite d'indennizzo;
- la superficie espressa in ettari, con l'indicazione di quattro decimali, di ogni singola partita;
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- il numero di piante;
- il sistema di allevamento con il relativo codice;
- la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata integrativa per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata per il medesimo prodotto assicurato;
- L'indicazione della diversa destinazione d'uso dei "frutti pendenti" rispetto alla prassi del prodotto qualora comporti un aggravamento del rischio (es. destinazione delle uve da vino ad appassimento o raccolte ritardate rispetto alle maturazioni commerciali).
- il riferimento all'eventuale documentazione necessaria al fine del riconoscimento della contribuzione pubblica agevolata, se prevista dal PGRA 2025, che costituisce un allegato al certificato di polizza per scopi meramente contributivi e non assicurativi.

Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, fermo restando la dimostrazione del valore della produzione storica dell'azienda agricola, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: "produzione biologica" e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto. Rimane pattuito che i criteri di liquidazione saranno identici a quelli adottati per le altre colture assicurate.

Su ogni certificato occorre, infine, indicare obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

- *"L'assicurato si impegna a produrre il fascicolo aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate, su richiesta degli organi di controllo, o nella fase di accertamento dei danni su richiesta dei periti incaricati dalla compagnia assicuratrice. Qualora i dati catastali indicati differiscano da quelli del*



fascicolo aziendale sono da ritenere validi questi ultimi”.

- *“Per eventuali deroghe previste nella polizza collettiva di Consorzio si prega di verificare gli accordi previsti nelle Lettere d’Intesa circa l’applicazione delle franchigie e dei limiti d’indennizzo per le avversità atmosferiche. Inoltre, si invita a prendere attenta visione nel Set informativo con particolare riguardo alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione delle decorrenze e cessazioni delle garanzie, delle franchigie applicate, dei limiti d’indennizzo ed eventuali scoperti per ogni garanzia prestata”*
- *“La produzione assicurata è la media della produzione annua ottenuta nei tre anni precedenti, oppure calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata”*
- *“L’assicurato dichiara di conoscere e rispettare l’obbligo di assicurare l’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di specie coltivata all’interno di un territorio comunale in base al PGRA vigente. L’assicurato si impegna a comunicare obbligatoriamente alla Compagnia ogni aggravamento del rischio (es. destinazione delle uve da vino di appassimento o raccolte ritardate rispetto alle maturazioni commerciali)”*
- *Data fine copertura: alla maturazione di raccolta del prodotto, ovvero ad inizio raccolta avvenuta, fermo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione e comunque non oltre il 01 novembre dell’esercizio di stipula della copertura assicurativa.*
- *“Il presente certificato, composto da n... pagine, costituisce parte integrante della Convenzione stipulata con il Contraente Consorzio di Difesa”*

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel Fascicolo Aziendale. In caso di contrasto, il Contraente si impegna a segnalare la discordanza all’Intermediario Assicurativo che ha presentato il certificato di assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall’Assicurato.

All’assicurato che non intenda fornire la documentazione probatoria atta a dimostrare il valore della produzione media annua, verrà richiesta la sottoscrizione della *dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà*, con particolare riguardo a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private ed all’art. 1909 del Codice Civile in materia del reale valore delle cose assicurate.

L’Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio, qualora prevista, la dichiarazione predisposta dal Contraente stesso e la farà pervenire al Consorzio di Difesa in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.

B) L’elenco di notifica (o A500) inserito in modo elettronico nel sistema informatico predisposto dalla Compagnia viene trasmesso in copia PDF a mezzo e-mail anche al Consorzio di difesa contraente. Nell’elenco di notifica sono ricomprese le informazioni essenziali atte ad individuare l’azienda agricola assicurata, l’ubicazione del rischio e la tipologia di copertura assicurativa per la determinazione del premio.

La Compagnia si impegna inoltre a trasmettere in modo continuativo, con cadenza almeno quindicinale, al Consorzio di difesa Contraente, a seguito della notifica del rischio da parte dell’intermediario di assicurazione, un flusso dati in formato Excel riassuntivo dei singoli certificati (tracciato elettronico).

Entro e non oltre 15 giorni dalla data di effettiva notifica del rischio e comunque entro e non oltre il 15 luglio 2024 il Consorzio di difesa contraente si impegna a comunicare gli estremi dei singoli certificati che, per qualsiasi ordine di motivi, non possono costituire oggetto di accettazione.

Qualora il Consorzio di difesa omettesse di segnalare gli estremi dei certificati non accettati, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi. L’omessa comunicazione di quanto sopra, infatti, assumerà il significato di tacito assenso ed accettazione circa la validità dei certificati.

A seguito di comunicazione di mancata accettazione da parte del Consorzio di difesa contraente nei termini suddetti la Compagnia, direttamente o per tramite dell’intermediario, provvederà ad informare parimenti il Socio/Assicurato a mezzo e-mail PEC o altro strumento equipollente della mancata accettazione del certificato di assicurazione suddetto, sospendendo temporaneamente la copertura dei certificati per un arco temporale di cinque giorni (dal giorno della comunicazione al quinto giorno successivo compreso). Al termine dei cinque giorni, avanti la



comunicazione di avvenuta accettazione il certificato sarà produttivo di effetti sin dalla notifica, avanti, invece, la comunicazione di mancata accettazione, si verificherà l'annullamento del certificato con effetto retroattivo a decorrere, dunque, dalla sua notifica.

I certificati, firmati dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, saranno redatti in quattro esemplari, da consegnare al Contraente per la convalida. Le quattro copie del certificato convalidate sono così destinate:

- una al Contraente;

- tre per l'Agenzia, delle quali una dovrà essere restituita al Socio entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso, una copia dovrà essere destinata alla Società ed infine, una rimarrà all'agenzia come copia di legge per il suo archivio.

C) La firma dell'Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Società, apposta sul certificato di assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la **firma dell'Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.**

D) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.

E) L'Intermediario Assicurativo, oppure il Rappresentante della Società, dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 15 giorni dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti.

F) I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, saranno ritirati dall'Intermediario Assicurativo, a sue spese, entro 12 giorni dal loro deposito presso il Contraente.

G) La copia del certificato di assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Società, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

c) ELENCHI RIEPILOGATIVI – Polizze di regolazione premio

In base ai dati indicati sui Certificati d'Assicurazione, saranno emessi gli elenchi riepilogativi di fine campagna, rispettivamente per il prodotto uva da vino e per tutti gli altri prodotti vegetali, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Gli elenchi riepilogativi terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 gg prima del termine convenuto per il pagamento dei premi

Milano, 12/03/2025

La Società

Il Contraente

**SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE
CONTRO LA GRANDINE - SOCIETA' COOPERATIVA**
Sede Secondaria Italiana
Via Carlo Porta, 48 - 20129 MILANO
C.F./P.IVA/R.I. Milano 04348610967 - N. REA: MI - 1740946
Albo delle Imprese di Assicurazione n. 2.00603



APPENDICE n° 3

PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

a) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio a versare l'importo presumibile del premio calcolato come sopra sul C/C bancario intestato a:

SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE, SOC. COOP.
presso CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA – Agenzia A di Piacenza
Via Cavour, 30 – Filiale 004
IBAN: IT 46 Q 06230 12604 000031258562

- Per la quota relativa a coperture del prodotto uva da vino, con data di pagamento al **25/11/2025** salvo anticipare il pagamento in base alle disposizioni ministeriali o di legge ai fini contributivi

- Per la quota relativa a coperture di tutti gli altri prodotti, con data di pagamento del **25/11/2025** salvo anticipare il pagamento in base alle disposizioni ministeriali o di legge ai fini contributivi

Pagamenti oltre tale termine **comporteranno l'applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di dicembre 2025 aumentata di 3 punti percentuali.**

La Società si riserva di richiedere al Consorzio idonea garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza - Convenzione.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza/convenzione.

Una volta registrato l'incasso effettivo del premio, la Società emetterà regolare quietanza al Consorzio, in qualità di Contraente.

b) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto a partire dal **15/12/2025** ed entro e non oltre 15gg. da detta data, tramite assegni di traenza non trasferibili intestati ai singoli assicurati.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso dei premi dovuti nella loro totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 20 gg. prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

c) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio segnalerà alla Compagnia di Assicurazione a mezzo comunicazione con data certa di consegna (e-mail PEC) entro il 05/12/2025 eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri Soci, accompagnando la richiesta con copia dell'auto-certificazione 2025 riportante gli obblighi del Socio/assicurato nonché della comunicazione effettuata al Socio/assicurato dell'avvenuta richiesta di



cessione del credito nei confronti della Compagnia; il tutto attestando che detta notificazione ha valore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1265 del codice civile.

Richieste pervenute successivamente alla predetta data non potranno essere prese in carico dalla Società che, pertanto, provvederà a riconoscere gli indennizzi a favore dei Soci/Assicurati aventi diritto.

La Compagnia, come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo e qui sotto riportata, **sempre che si sia verificato il disposto del punto b) che precede**, verserà direttamente al contraente l'importo degli indennizzi spettanti all'assicurato, fino all'occorrenza del debito consortile nei suoi confronti, entro i termini di pagamento pattuiti per gli aventi diritto. L'eventuale differenza positiva tra il totale degli indennizzi spettanti al socio/assicurato e il debito consortile maturato verrà versata all'assicurato in qualità di beneficiario.

Nel caso del mancato rispetto dei tempi stabiliti sarà facoltà del Condifesa chiedere un importo maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati.

Quindi il contraente rilascerà, in nome e per conto del suo socio, quietanza di manleva a favore della Società.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente tra Contraente e Società.

Clausola: AI SENSI DELL'ART. 1891 DEL CODICE CIVILE, 2° COMMA, CON RIFERIMENTO AI SUDETTI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE DA ME SOTTOSCRITTI, IN CASO DI MOROSITA' NEL PAGAMENTO DI QUANTO DA ME DOVUTO AL CONSORZIO DI DIFESA CONTRAENTE A TITOLO CONTRIBUTIVO E/O ASSICURATIVO, AUTORIZZO LA COMPAGNIA A VERSARE AL CONSORZIO DI DIFESA CONTRAENTE L'IMPORTO DEGLI EVENTUALI INDENNIZZI A ME SPETTANTI FINO ALL'OCCORRENZA DEL DEBITO CONSORTILE.

Milano, 12/03/2025

La Società

Il Contraente

SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE
CONTRO LA GRANDINE - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Secondaria Italiana
Via Carlo Farini, 45 - 20129 MILANO
C.F./P.IVA/R.I. Milano 04348610967 - N. REA: MI - 1740946
Albo delle Imprese di Assicurazione n. 2.00603



APPENDICE n° 4 **PERIZIA D'APPELLO**

In riferimento a quanto disposto dall'art. 32 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

UVA E FRUTTA

De Nitto	dott.	Massimo	Via Gramsci, 9 – 73100 LECCE (LE) - 3332012335
Follador	dott.	Giovanni	Via Trieste, 28/A – 31050 COMBAI (TV) - 0438/893922 – 338/6094309
Fratini	dott.	Paolo	Via del Sole, 10 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) – 075/8559701 – 339/8904978
Lombardelli	p.a.	Sergio	Via Grande, 31 – 26845 CODOGNO (LO) – 0377/30070 – 355/6152841
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9- 47013 DOVADOLA (FC) 393/9363057
Orsini	p.a.	Marco	Corso Cavour, 67 – 06059 TODI (PG) 335/1286235
Polacchini	p.a.	Luigi	Via Frassoni, 12 – 41034 FINALE EMILIA (MO)- 335/6694986
Valli	dott.	Rolando	Via Barche, 6 – 42100 REGGIO EMILIA – 0522/26475
Vedilei	dott.	Giuseppe	Contrada S. Liberata, 1 – 66026 ORTONA (CH) 085/9064810 – 333/2557695
Zancani	dott.	Luciano	Via del Molino, 6/d – 34076 ROMAN D'ISONZO (GO) – 339/5642661

CEREALI E SOIA

Actis	p.a.	Piero	Via Chivasso, 32- 13100 VERCELLI (VC) -0161/502434- 335/5623083
Ballani	p.a.	Lauro	Via Fantati, 1110 – 45038 POLESELLA (RO) - 3487849822
Cagnoni	geom.	Alberto	Via Guido Rossa, 3 - 29020 – GOSSOLENGO (PC)
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 - 71100 FOGGIA (FG) - 347/4292080-0881/619911
Rancati	p.a.	Gianfranco	Via S. Maria Assunta, 8 – 26010 RONCADELLO (CR) – 0373/94223
Taino	geom.	Gianpaolo	Via Porzi, 19 – 26013 CREMA (CR) 0373/256002 338/8017242

TABACCO

Brandoni	p.a.	Tommaso	Via C. Colombo, 52 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) – 071/78512
Fratini	dott.	Paolo	Via del Sole, 10 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) – 075/8559701 – 339/8904978
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 - 71100 FOGGIA (FG) - 347/4292080-0881/619911
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) - 0835/548333 – 338/7926158
Moretti	p.a.	Giancarlo	Via Giotto, 25 – 36031 DUEVILLE (VI) -0444/592346 – 338/4281508

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

Ardizzone	dott.	Alessandro	Via Vecchia Ognina, 161 - 95127 CATANIA (CT) - 335/5441535
Fratini	dott.	Paolo	Via del Sole, 10 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) – 075/8559701 – 339/8904978
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Moretti	p.a.	Giancarlo	Via Giotto, 25 -36031 DUEVILLE (VI) -0444/592346 -338/4281508

Milano, 12/03/2025

La Società

Il Contraente

SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE
CONTRO LA GRANDINE - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Secondaria Italiana
Via Carlo Farini, 42 - 20125 MILANO
C.F./P.IVA/R.I. Milano 04348610967 - N. REA: MI - 1740946
Albo delle Imprese di Assicurazione n. 2.00603



Assicurazione Grandine Svizzera
Sede Secondaria Italiana

APPENDICE n° 5

TARIFFE DI PREMIO

TARIFFE DI PREMIO

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun certificato di assicurazione in base ai seguenti elenchi di tassi percentuali.

VEDI ELENCHI DELLE TARIFFE DI PREMIO PER LE COMBINAZIONI DI AVVERSITA' ASSICURATE OFFERTE.

Milano, 12/03/2025

La Società

Il Contraente

SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE
CONTRO LA GRANDINE - SOCIETA' COOPERATIVA

Sede Secondaria Italiana

Via Carlo Farini, 48 - 20129 MILANO

C.F./P.IVA/R.I. Milano 04348610967 - N. REA: MI - 1740946

Albo delle Imprese di Assicurazione n. 2.00603



APPENDICE n° 6

PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

Premesso che:

- Ai sensi del PGRA 2025 – art. 7 *Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili* al punto 2. si precisa che “... il valore della produzione media annua deve essere dichiarato dall'imprenditore agricole nel fascicolo aziendale ed è verificato tramite l'utilizzo di “Standard Value” (SV), di cui all'allegato 4. Lo Standard Value rappresenta il massimo valore ammissibile della produzione media annua.”
- Si rammenta che come più volte precisato dallo stesso MASAF con plurime circolari negli scorsi esercizi, al di là del valore standard di riferimento precisato con decreto, è necessario comunque da parte dell'azienda agricola rispettare la sua resa media storica certificata.
- Si attende l'emissione da parte del MASAF di apposito decreto relativamente ai Valori Standard massimi (cosiddetti “Standard Value” SV) per l'esercizio 2025, a cui l'azienda agricola dovrà attenersi in termini di valori massimi assicurabili con la contribuzione pubblica agevolata;

tutto ciò premesso tra la Società ed il Consorzio di Difesa si concorda di adottare la seguente tabella di prezzi (massimi assicurabili) fermo restando la necessità, da parte del Socio/Assicurato di dimostrare il valore della sua produzione storica a conferma della sua resa assicurata.

Per tutte le casistiche ove i valori assicurati richiesti dall'assicurato ed accettati dalla Compagnia fossero superiori ai valori standard di riferimento, si procederà alla stipula di copertura integrativa per la differenza di valore non rientrante nel valore standard di riferimento.

Milano, 12/03/2025

La Società

SOCIETÀ SVIZZERA D'ASSICURAZIONE
CONTRO LA GRANDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede Secondaria Italiana
Via Carlo Farini, 45 - 20129 MILANO
C.F./P.IVA/R.I. Milano 04348610967 - N. REA: MI - 1740946
Albo delle Imprese di Assicurazione n. 2.00603

Il Contraente



Assicurazione Grandine Svizzera
Sede Secondaria Italiana

APPENDICE n° 7

REGOLAMENTO IVASS N° 40 E 41 del 02/08/2018 e successive integrazioni

Il Contraente dichiara che:

- Prima della sottoscrizione della presente polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società le relative Condizioni di Assicurazione nonché copia del set informativo composto da Dip danni, Dip Aggiuntivo e Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione;
- Detto set informativo sarà consegnato, da parte del Contraente, direttamente o anche per il tramite dei distributori della Società, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.

Milano, 12/03/2025

La Società

SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE
CONTRO LA GRANDINE - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Secondaria Italiana
Via Carlo Porta, 45 - 20129 MILANO
C.F./P.IVA/R.L. Milano 04348610967 - N. REA: MI - 1740946
Albo delle imprese di Assicurazione n. 2.00603

Il Contraente



Assicurazione Grandine Svizzera
Sede Secondaria Italiana

APPENDICE n° 8

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Consorzio di Difesa prende atto che:

Il Distributore, così come definito nel Set Informativo allegato, presso la quale verranno emessi i singoli certificati di assicurazione avrà il ruolo di Responsabile del trattamento incaricato dalla Società Svizzera d'Assicurazione Contro la Grandine Soc. Coop. – Rappresentanza Italiana in qualità di Titolare del trattamento

L'informativa sulla Tutela dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verranno consegnati all'aderente contestualmente alla consegna del Set Informativo.

Si allegano alla presente Polizza Collettiva:

- Informativa sulla Tutela dei Dati personali

Milano, 12/03/2025

La Società

Il Contraente

SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE
CONTRO LA GRANDINE - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Secondaria Italiana
Via Carlo Porta, 48 - 20129 MILANO
C.F./P.IVA/R.I. Milano 04348610967 - N. REA: MI - 1740946
Albo delle Imprese di Assicurazione n. 2.00603